

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino - Elba - Settore Supporto tecnico

Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PB.02/86.19** del **09/11/2022** a mezzo: PEC

Oggetto: Formazione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE di cui all'art.94 della LRT n.65/2014 tra i Comuni di San Vincenzo (capofila), Sassetta e Suvereto. Integrazione dell'avvio del procedimento. Istruttoria

Riferimenti:

- Richiesta del Comune di San Vincenzo di cui al prot. 27559 del 05/10/2022 (prot. ARPAT n. 2022/0076354), come rettificata con prot.27878 del 10/10/2022 (prot. ARPAT n.2022/77569)

Descrizione del Piano proposto

"I Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto intendono munirsi di un Piano Strutturale Intercomunale come manifestato in fase di procedimento di formazione dello strumento di pianificazione. ... Come previsto dalla normativa regionale in materia di governo del territorio il P.S.I. sostituisce i Piani Strutturali dei Comuni per i rispettivi territori. ...Le finalità del P.S.I., come per il Piano Strutturale di competenza comunale, sono quelle di fornire indirizzi per le trasformazioni su scala intercomunale che saranno poi attivate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di ogni singolo comune. Il P.S.I non presenta scadenza temporale fissata dalla normativa, non è conformativo del suolo e non decide operativamente dove e quando agire sul territorio, non conferisce potenzialità edificatoria alle aree".

Il Proponente ricorda inoltre che *"Il secondo comma dell'art. 94 della L.R. 65/2014 stabilisce che il P.S.I. contenga "le politiche e le strategie di area vasta" con particolare riferimento ai temi della mobilità, dell'attivazione di sinergie per la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale, della razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e produttivo"*, come meglio specificato nel documento preliminare di VAS.

Nel documento preliminare di VAS presentato, che peraltro coincide con quello del procedimento avviato nel 2020, il Proponente svolge un'analisi preliminare del contesto ambientale volta a riconoscere le peculiarità del territorio da considerare nell'ambito delle valutazioni e quindi i possibili obiettivi di protezione ambientale da prendere a riferimento.

Il documento formula inoltre una proposta per quelli che dovranno essere i contenuti del Rapporto Ambientale a supporto del Piano Operativo in corso di redazione.

Verifica dei contenuti del documento preliminare

Inquadramento territoriale dell'area interessata dal P/P e individuazione degli aspetti ambientali fondamentali¹

I riferimenti metodologico-normativi, la descrizione delle fasi operative dell'intero processo di VAS, l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità e di tutela dell'ambiente (derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali) sono sviluppate dal Proponente nel capitolo 2 del Documento Preliminare (DP). La descrizione degli obiettivi e dei contenuti strategici del Piano in esame è svolta dal Proponente al capitolo 3 del DP.

Al capitolo 5 del DP, dopo aver brevemente richiamato i contenuti del P.I.T. della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale e del P.T.C. della Provincia di Livorno, il Proponente fornisce un primo elenco dei Piani sovraordinati individuati per sviluppare la verifica di coerenza, che sarà comunque sviluppata nel redigendo Rapporto Ambientale.

In relazione agli aspetti di carattere ambientale, in particolare, il Proponente ha dichiarato l'intenzione di effettuare una comparazione con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRMA), il Piano Regionale di tutela delle acque della Toscana (PTA) e il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati (PRB).

A questo proposito si fa presente che il **Piano Regionale per la Transizione Energetica** (PRTE), recentemente approvato con LRT 35 dell'11 ottobre 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022, va a sostituire il vecchio Piano ambientale ed energetico regionale aggiornandone gli obiettivi. Riteniamo utile che il Proponente recepisca tale aggiornamento.

L'inquadramento ambientale preliminare dell'area oggetto di pianificazione è riportata al capitolo 7 e seguenti del DP, in particolare richiamando gli indicatori e le fonti di informazione che saranno presi a riferimento dal Proponente. Il proponente rimanda la fase di analisi delle diverse componenti ambientali al Rapporto Ambientale. Successivamente, al capitolo 8, sono individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale. A questo proposito, in relazione alle diverse componenti ambientali, si rileva quanto segue:

Suolo

Preso atto che il Proponente ha già correttamente evidenziato, tra gli obiettivi, la criticità legata al **consumo di suolo**, riteniamo opportuno che nel rapporto ambientale, **il Proponente dopo aver introdotto una sintetica descrizione relativo allo stato attuale della componente suolo, analizzi dettagliatamente tale criticità**, rilevata a livello nazionale, ma pertinente anche nella complessa e articolata area oggetto di valutazione.

¹ Si tenga presente quanto previsto (per la redazione del RA) dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. All. 2 comma 1, lett. B, C, D).

Il consumo di suolo può comportare, infatti, un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali, che invece rappresentano superfici preziose per assicurare l'adattamento ai cambiamenti climatici in atto. Tale consumo di suolo, spesso abbinata ad una perdita delle funzioni dei nostri ecosistemi, sta infatti continuando, sia a livello nazionale che a livello locale, a un ritmo non sostenibile, nell'ultimo anno, di quasi due metri quadrati ogni secondo di aree agricole e naturali sono stati sostituite da coperture artificiali.

Riteniamo che tale criticità debba essere debitamente tenuta in considerazione nella stesura dei nuovi strumenti urbanistici e nelle varianti di quelli esistenti.

Tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale, **il Proponente dovrà infine anche evidenziare l'importanza del recupero e della restituzione all'uso legittimo dei siti contaminati e in corso di bonifica**, anche riportando, nel rapporto ambientale, un elenco dei siti di bonifica presenti all'interno dei tre territori comunali. Si ricorda che le procedure operative ed amministrative per tali siti sono regolate dall'art.242 del D.Lgs.152/2006 e smi.

In particolare, per i tre Comuni in esame, si ricorda che dall'applicativo Sisbon, ad oggi i siti con procedimento non concluso risultano essere:

San Vincenzo

Sito: LI010 - Ex discarica Le Ginepraie²

Sito: LI123 - Ex discarica San Bartolo³

Comune di Suvereto: non risultano siti con procedimento non concluso.

Comune di Sassetta

Sito LI009 – Discarica le Vignole⁴

Un'altra criticità che, pur riguardando esclusivamente il Comune di San Vincenzo, dovrà comunque essere evidenziata e tenuta presente per mitigarne gli effetti tramite azioni specifiche (es.: norme tecniche o piani di dettaglio specifici), è quella legata all'**erosione costiera**.

- 2 In data 7 maggio 2013 il Comune di San Vincenzo ha approvato il Progetto definitivo di bonifica della ex discarica Le Ginepraie di cui è anche il proponente della bonifica. Il progetto esecutivo risulta approvato. In data 14 luglio 2015 (come segnalato dalla stessa amministrazione comunale in data 25 maggio 2017). Ad oggi non risulta la bonifica sia stata realizzata.
- 3 In data 21 dicembre 2010 il Comune di San Vincenzo ha approvato il Progetto preliminare di bonifica di cui è anche il proponente. Ad oggi non sono disponibili ulteriori informazioni. Con nota del 13 aprile 2021 prot. N° 9769 il Comune di San Vincenzo ha dichiarato che in relazione ai progetti inerente ai siti LI010 – Ex discarica Le Ginepraie e LI123 – Ex discarica San Bartolo, si comunica che non sono state intraprese alcune azioni in merito e che gli stessi sono fermi in attesa di finanziamento.
- 4 Il 18 novembre 2014 il Consiglio regionale con propria deliberazione N° 94 ha approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". Il Sito è stato classificato come iscritto in anagrafe. Il precedente Piano Regionale delle Bonifiche del 21 dicembre 1999 indicava per il sito la necessità di ripristino ambientale. Sono state richieste notizie in merito al Comune.

Matrice acque

Per quanto riguarda l'analisi preliminare della componente acque si concorda con quanto proposto nel documento preliminare. Si raccomanda di verificare la disponibilità dei dati più recenti a disposizione al momento della stesura del rapporto ambientale. Nell'ambito degli interventi previsti, si suggerisce inoltre di considerare, per quanto possibile, soluzioni tecniche volte al recupero e riutilizzo delle acque, sia meteoriche che reflue.

Rifiuti

La trattazione della matrice rifiuti risulta adeguata; si segnala tuttavia la necessità delle seguenti correzioni della tabella a pag.49 del documento preliminare: il proponente dovrà sostituire ASIU spa con SEI Toscana e togliere ARPAT come fonte dei dati di produzione rifiuti speciali e sostituirla con ISPRA.

Matrice Atmosfera (Qualità dell'aria)

Il Proponente rimanda la valutazione della componente aria alla successiva fase di stesura del Rapporto Ambientale. Nel documento preliminare sono solamente individuati indicatori pertinenti, le relative fonti e gli obiettivi di qualità ambientale. Pur trattandosi di una descrizione decisamente sommaria, considerata la natura del Piano strutturale e che non risultano criticità specifiche, tale inquadramento preliminare appare comunque adeguato.

Si ritiene tuttavia opportuno che il Proponente approfondisca adeguatamente la tematica e le valutazioni che ne conseguono, anche in considerazione degli obiettivi generali enunciati (e condivisibili) di introdurre infrastrutture extraurbane specificatamente destinate alla mobilità leggera e specifici nodi di scambio per la mobilità intermodale.

Agenti fisici

La documentazione presentata inserisce nel quadro conoscitivo, negli obiettivi di sostenibilità e negli indicatori ambientali la componente acustica non entrando nel merito di specifici riferimenti riguardanti l'aspetto dell'inquinamento acustico e alle specificità del territorio rispetto a tale matrice ambientale.

Non riporta la verifica di coerenza e conformità tra i PCCA in vigore e gli obiettivi e prescrizioni individuate nel Piano oggetto del procedimento, citandolo semplicemente tra gli allegati insieme al regolamento per la limitazione delle immissioni rumorose (DCC n. 27 del 23/03/2005).

Si ritiene necessario che, ai sensi dell'art.24 della L.R. n.10/2010 e ss.mm. e degli art.13 e 14 del DPGR n.2/R/2014, nel Rapporto Ambientale venga eseguita la dettagliata e puntuale verifica di coerenza e conformità tra il PCCA in vigore e le previsioni del Piano oggetto del presente procedimento, una volta individuate nel dettaglio gli interventi che i Comuni vorranno

inserirlo nel Piano. La verifica deve riguardare, in particolare, la compatibilità di ogni singola previsione indicata negli atti con i criteri di sostenibilità acustica delle aree coinvolte e i vincoli che lo stesso Comune si è imposto per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico.

I risultati della verifica di coerenza con il PCCA dovranno servire per individuare, descrivere e valutare gli effetti e gli eventuali impatti negativi derivanti dall'attuazione delle previsioni e dovranno essere eventualmente fornite, se necessarie, le misure previste per ridurre, impedire o compensare gli eventuali impatti negativi.

In generale infatti la compresenza di destinazioni d'uso diverse tra di loro è una eventualità frequente nei tessuti urbani misti (residenziale, servizi, turistico, naturalistico, agricolo etc...) come quello previsto in questo PSI e rappresenta sempre una criticità dal punto di vista acustico, che sarebbe opportuno evitare, laddove possibile, nella progettazione di insediamenti nuovi e, se non evitata, deve essere approfondita in modo sostanziale nella progettazione stessa che deve trovare, nella minimizzazione di tali impatti, l'elemento guida nella definizione delle scelte di dettaglio. A questo quadro si aggiungono anche le eventuali criticità legate al sistema della mobilità e quindi alla presenza di arterie di traffico stradali con flussi stagionali anche importanti, che non devono essere trascurate nell'ambito di scelte ambientalmente sostenibili.

Qualora vengano individuati effettivi impatti significativi sul clima acustico derivanti dall'attuazione del piano proposto, nel Rapporto Ambientale deve essere riportata anche una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di indicatori individuati per il controllo degli impatti acustici rilevati.

Riteniamo infine opportuno segnalare come il fenomeno del turismo, presente in modo più o meno marcato su tutti e tre i Comuni in esame, se non adeguatamente gestito e mitigato, ovvero contrastandone gli effetti negativi, ma anche cercando di ridistribuire più equamente sul territorio e nel corso dell'anno il numero delle presenze turistiche, può comportare impatti ambientali significativi su tutte le componenti ambientali sopra richiamate. Tale fenomeno dovrà essere adeguatamente evidenziato, studiato, valutato nel Rapporto ambientale, per individuare i principi e le azioni da intraprendere più idonee a livello di strumenti urbanistici locali.

Possibili effetti ambientali significativi connessi alla attuazione del piano o programma (P/P)⁵

Pur non essendo stati indicati, in via preliminare, effetti ambientali significativi, i criteri adottati per l'individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano allo studio sono sinteticamente descritti dal Proponente al Capitolo 9 del DP.

Nell'analisi degli impatti, che il Proponente indica di voler effettuare nel RA attraverso una rappresentazione matriciale, raccomandiamo di non limitarsi a riportare solo la

⁵ L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Art.23 comma 1 lett.A

rappresentazione matriciale degli effetti, che è solo una sintesi dei risultati, ma di fornire, in modo dettagliato e documentato, le stime degli effetti a cui si sarà giunti con la valutazione ambientale e il processo di analisi seguito, come tra l'altro previsto dal Modello analitico regionale per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali (D.G.R. n. 2/2011).

Nell'analisi matriciale degli effetti raccomandiamo di mettere in relazione le componenti ambientali con le azioni specifiche di Piano e non con gli obiettivi.

Nel richiamare l'importanza degli interventi di mitigazione e compensazione, il Proponente, riteniamo correttamente, evidenzia che *“Per ogni obiettivo valutato e principale trasformazione degli assetti insediativi, anche in funzione della significatività dell'effetto atteso, saranno definite misure prescrittive o di indirizzo che potranno riguardare ad esempio le norme tecniche di attuazione dei successivi piani operativi comunali, la formulazione di criteri localizzativi, l'attivazione di strumenti perequativi territoriali o la definizione di una scala di priorità nell'attuazione dei progetti locali”*.

Criteri⁶ per l'impostazione del rapporto ambientale⁷

Per descrivere i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale, al capitolo 13 del DP il Proponente richiama i contenuti indicati nell'All. VI del D. Lgs. n.152/2006 e nell'Allegato 2 della L.R.T n.10 /2010.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, dall'esame della documentazione trasmessa dal Proponente, considerata la natura del Piano in esame, in base all'istruttoria tecnica effettuata dal funzionario incaricato, non si ravvisano criticità ambientali particolari tali da richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

Si raccomanda tuttavia che, nella stesura del Rapporto ambientale, i contenuti del Documento Preliminare siano integrati secondo le osservazioni meglio sviluppate nei paragrafi precedenti, ovvero:

- Dovrà essere recepito il recente Piano Regionale per la Transizione Energetica (PRTE), recentemente approvato con LRT 35 dell'11 ottobre 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022, che sostituisce il PAER.
- Implementare il quadro conoscitivo, gli obiettivi ambientali e gli indicatori previsti nel Piano secondo quanto indicato per le componenti suolo, siti di bonifica, erosione costiera, rumore, risorsa idrica e rifiuti. In particolare dovrà:

6 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Art.23 comma 1 lett.B

7 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Art.24 e All. 2

- analizzare le criticità legate al consumo di suolo, all'erosione costiera ed evidenziare l'importanza della restituzione all'uso legittimo dei siti interessati da procedimento di bonifica;
 - verificare la disponibilità di dati più aggiornati relativi alla componente acque aggiornare i riferimenti relativi alla matrice rifiuti;
 - introdurre una verifica di coerenza e conformità tra i PCCA in vigore e gli obiettivi e prescrizioni individuate nel Piano oggetto del procedimento, come meglio indicato nel paragrafo specifico;
 - approfondire le valutazioni inerenti potenziali criticità ambientali derivanti dal fenomeno del turismo estivo, per individuare i principi e le azioni da intraprendere più idonee a livello di strumenti urbanistici locali.
- Nell'analisi dei potenziali effetti ambientali dovranno essere messe in relazione le azioni specifiche di Piano (e non gli obiettivi) con le componenti ambientali.
 - Per le criticità ed i potenziali effetti negativi che saranno individuati nel RA, dovranno essere forniti indirizzi di sostenibilità e specifiche misure per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli impatti negativi rilevati.